

STATUTO

"ASSOCIAZIONE CITTA' DI MESSINA - ENTE DEL TERZO SETTORE" in
sigla "Associazione Città di Messina ETS"

Art. 1. Costituzione, sede e durata

È costituita, con sede legale nel Comune di Messina, Via Industriale 29/B Isol. G, un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il "Codice", avente la denominazione: "Associazione Città di Messina Ente del Terzo Settore", in breve denominabile anche come "Associazione Città di Messina - ETS".

È obbligatorio, ai sensi di legge, l'uso della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune è deliberata del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2. Oggetto e scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri Enti o Associazioni.

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, una delle seguenti attività di interesse generale:

- prestazioni socio-sanitarie;
- interventi e prestazioni sanitarie;

In particolare l'Associazione ha per scopo le prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

A tali fini l'Associazione s'impegna ad organizzare e promuovere dibattiti, incontri, corsi di aggiornamento, avvalendosi anche della competenza di note autorità del settore. Si propone altresì di favorire pubblicazioni, trasmissioni radiofoniche e televisive sull'argomento, oltre che di promuovere ed aiutare le iniziative di studiosi, Associazioni ed Enti che possono portare un contributo allo studio e al miglioramento della cura della malattia onco-ematologica.

L'Associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad al-



Giuseppe Novato

tre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà in particolare:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

d. esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

L'Associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice, tra cui in particolare le seguenti:

- Organizzazione di eventi culturali, sportivi e ricreativi gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;

Art. 3. Associati, sostenitori e beneficiari dell'associazione

Il numero degli associati è illimitato. L'adesione è libera, senza distinzioni di sesso, età, religione, residenza. Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che condividano le finalità dell'Associazione.

Gli associati dell'associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- Ordinari

- Benemeriti

Gli associati ordinari sono coloro che ne fanno richiesta e la cui ammissione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo; Sia gli associati garanti che gli ordinari sono obbligati al versamento della quota sociale annuale come stabilita dal Consiglio Direttivo.

Gli associati benemeriti sono proposti dal Consiglio Direttivo che li ritenga meritevoli di particolare riconoscimento e la loro ammissione sarà deliberata dall'Assemblea. Essi sono coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo, hanno proposto e svolto iniziative pregevoli volte a perseguire il raggiungimento degli scopi dell'Associazione oppure coloro che hanno aiutato l'Associazione con donazioni, lasciti o qualunque altra forma di supporto economico qualunque sia l'ammontare dell'erogazione.

Gli associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa, secondo gli importi e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa ha durata pari ad un anno solare.

Ogni associato maggiorenne ha diritto di elettorato attivo e passivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'associazione ha carattere volontario.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata al versamento della quota associativa ed alla presentazione di una domanda scritta con la quale il richiedente attesti il possesso dei requisiti. Il consiglio delibera in ordine all'ammissione del socio entro trenta giorni.

Sarà espulso dall'Associazione, per deliberazione del Consiglio Direttivo, l'associato del quale risultasse:

- a) che ha usato qualsiasi mezzo illecito per carpire dall'Associazione aiuti e/o agevolazioni;
- b) che ha recato volontariamente danni all'Associazione;
- c) che abitualmente, con deliberato proposito, non osserva lo statuto e le delibere regolarmente adottate;
- d) che, incaricato di custodire od amministrare i fondi sociali, ne altera la destinazione o in qualsiasi modo ne abusa;
- e) morosità nella corresponsione delle quote sociali protratta per oltre un anno;
- f) condanna penale, passata in giudicato, per reati infamanti.

Sarà sospeso dall'Associazione per deliberazione del Consiglio Direttivo l'associato che riporti condanna penale con sentenza di primo grado.

E' comunque in facoltà del Consiglio Direttivo rifiutare l'ade-



Francesco Notaio

sione o espellere l'associato per comprovato comportamento lesivo della morale.

L'associato rinuncia espressamente a qualsivoglia pretesa patrimoniale anche dopo rescissione, sospensione o espulsione. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del primo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Costituisce volontà di recesso altresì il mancato pagamento della quota associativa per una intera annualità.

Art. 4. Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dalle quote associative versate in sede di costituzione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dall'introito delle quote sociali;
- dai redditi derivanti dal patrimonio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti degli Associati o di terzi;
- dai proventi ottenuti da gestioni e iniziative effettuate ai

sensi di legge e del presente statuto, nonché dalle attività esercitate ai sensi di legge e del presente statuto;

- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da Enti in genere.

Il fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dall'importo di € 49.465,81 da considerarsi patrimonio indisponibile per l'attribuzione della personalità giuridica ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs 117/2017.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5. Organi dell'Associazione

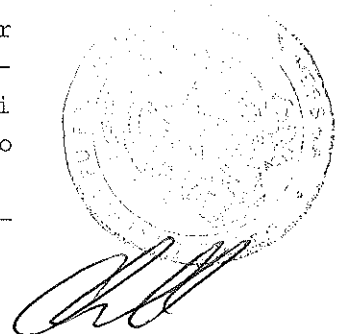
Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo e l'Organo di revisione, anche monocratici;
- il Comitato dei Proibiviri.

I compensi agli organi dell'associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi. Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in ca-

Ing. Giovanni Flavio



rica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art.6. Assemblea

L'Assemblea Generale degli associati è il massimo organo dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea coloro che rivestono la qualifica di associato iscritto e non scaduto, il giorno in cui si tiene l'Assemblea.

Gli associati potranno delegare la loro partecipazione all'Assemblea ad un altro associato. Nessun partecipante all'Assemblea potrà essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea è convocata almeno sette giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa. Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sotto con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'Associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'associazione; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata.

Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea. L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può essere esercitata in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità degli iscritti all'Associazione.

L'Assemblea in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia numero dei soci intervenuti.

Ad ogni socio spetta in Assemblea un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata al-

meno trenta giorni prima, e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei votanti.

Il metodo di votazione sarà stabilito di volta in volta dall'Assemblea. Il verbale dell'Assemblea Generale è tenuto dal Segretario.

E' compito dell'Assemblea generale degli Associati:

- a) analizzare i problemi del settore, indicare gli obiettivi dell'azione associativa e fornire le direttive generali di attuazione;
- b) deliberare sulla relazione annuale svolta dal Presidente concernente l'attività dell'Associazione;
- c) discutere e deliberare in merito al conto consuntivo dell'anno precedente e al bilancio preventivo dell'anno in corso;
- d) nominare e/o revocare i membri degli organi Collegiali, o monocratici, dell'Associazione previsti dall'art. 5;
- e) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo alla sua approvazione;
- g) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- h) deliberare su eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
- i) deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

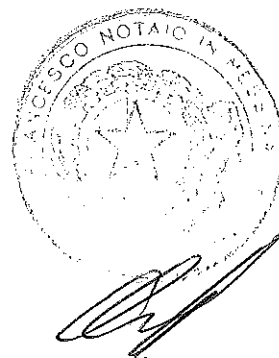
Art.7. Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i membri scaduti possono essere rieletti.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, verranno indette nuove elezioni per ripristinare il numero dei Consiglieri.

Luigi Flavio



Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

II Consiglio si riunisce tutte le volte che i Presidente o la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, con unica convocazione. E' regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri, previa convocazione comunicata, anche con mezzi informatici, a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della riunione (salvi i casi di straordinaria urgenza, che dovranno essere fatti risultare dal verbale), in cui la convocazione potrà avvenire con sole 48 (quarantottore) di preavviso.

Il Consiglio delibera, con voto palese, a maggioranza dei voti dei presenti. Il Verbale delle sedute del Consiglio è tenuto dal Segretario.

Sono funzioni del Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Proporre, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea, l'azione a breve termine, dell'Associazione e i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Compilare i bilanci, dai quali devono risultare chiaramente le quote associative, i contributi, i lasciti ricevuti e quant'altro necessario a soddisfare la trasparenza;
- d) Proporre l'assunzione di dipendenti della, società, fissandone emolumenti e condizioni;
- e) Provvedere all'amministrazione dell'Associazione ed al funzionamento della stessa ed esercitare tutti gli atti che non siano devoluti all'Assemblea;
- f) Rilasciare procure speciali e generali nei limiti di legge;
- g) Nominare rappresentanti, delegati e collaboratori;
- h) Coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- i) Deliberare sui rimborsi spese da assegnare ai componenti degli Organi sociali o ai soci per incarichi particolari.

Art.8. Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al

quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Viene coadiuvato dal Vice presidente. Nel caso di assenza o per impedimenti del Presidente e del Vicepresidente, subentrerà in carica il Consigliere più anziano per età.

Il Presidente eserciterà, senza bisogno dell'autorizzazione del Consiglio Direttivo, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione avvalendosi di quanto è consentito dallo Statuto e dai termini di Legge per l'amministrazione dell'Associazione. Per tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria preventiva delibera del Consiglio Direttivo.

Art.9. Segretario

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione. L'incarico è svolto a titolo volontario e gratuito. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art.10. Tesoriere

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, partecipa alla preparazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, predispone la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo. L'incarico è svolto a titolo volontario e gratuito. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

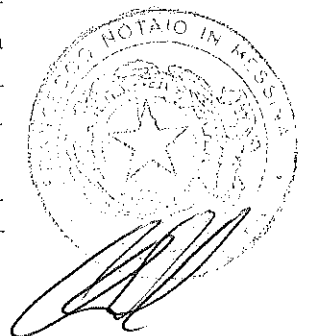
Art. 11. Organo di controllo e Organo di revisione.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o u-

Ing. Giovanni Fiorini



na Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

I compensi per l'organo di controllo e l'organo di revisione sono deliberati dall'Assemblea.

Art. 12. Il Comitato dei Proviviri

Qualunque controversia tra i soci e l'Associazione dovrà essere risolta da arbitri i quali giudicheranno come amichevoli compositori ed il loro giudizio sarà inappellabile. L'Assemblea dei soci nominerà un Comitato di tre Proviviri che durerà in carica tre anni e svolgerà la funzione di arbitro.

Non potranno essere arbitri coloro che rivestono altre cariche sociali.

Art. 13. Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice e rispettando gli schemi e la modulistica introdotta dal D.M. n° 39 del 05/03/2020, nonché nel caso previsto dall'art. 14 del Codice in base alle linee guida del 04/07/2019 emanate dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (bilancio sociale).

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

I bilanci saranno resi pubblici in conformità di quanto previsto dall'art. 13 del Codice.

Art.14. Avanzi di gestione

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusiva-

mente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

Vi è divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art.15. Libri dell'associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo (se nominato), dell'Organo di revisione (se nominato) nonché il libro dei soci dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, nel rispetto e con le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo o dai Regolamenti adottati dall'Ente.

Art. 16. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 17. Volontariato e lavoro nell'Associazione

L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dall'art. 17 dello stesso D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 17 del Codice. Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

Art. 18. Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, sono applicabili le disposizioni di cui al D. Lgs. n° 117/2017 e s.m.i. e, per quanto non previsto o ove incompatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Luigi Maria Horowitz



